

(N. 622)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GIARDINA, PIOLA, ARTIACO, MENGHI, DE GIOVINE, NEGRONI, RUSSO Luigi, ANGELINI Nicola, TIRABASSI, CRISCUOLI, SALOMONE, LORENZI, PAGE, SPALLICCI, CARELLI e ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1954

Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali.

ONOREVOLI SENATORI. — La 11^a Commissione del Senato è stata investita più volte del compito di deliberare la fissazione della tassa a carico delle farmacie urbane a favore di quelle rurali a norma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie.

La legge 20 febbraio 1950, n. 54, prevedeva, infatti, che la tassazione a carico delle farmacie urbane si stabilisse in misura proporzionale al reddito di ricchezza mobile delle singole farmacie. Ma la successiva riforma Vannoni, per motivi propri della procedura da essa stabilita, ha reso estremamente difficile agli organi statali competenti di raccogliere gli elementi occorrenti per attuare la nuova forma di tassa.

In considerazione che anche per l'anno 1954 e per gli anni prossimi il Parlamento dovrebbe ritornare a deliberare ancora sulla materia, i proponenti hanno ritenuto di stabilire in modo continuativo il criterio di tassazione a carico delle farmacie urbane col sistema in uso ormai dal 1935, almeno fino a quando non

sarà stabilizzato l'accertamento degli imponibili di ricchezza mobile per le farmacie delle città.

L'ammontare di tale contributo è stato raddoppiato a partire dal corrente anno 1954, secondo il presente disegno.

Il Consiglio superiore di sanità, su proposta del presidente della Federazione degli ordini e degli altri rappresentanti della categoria dei farmacisti, nella seduta del 22 luglio 1953 esprimeva all'unanimità il voto affinché venisse perequata « ... la indennità spettante alle farmacie rurali che allo stato attuale dimostrasi insufficiente ».

Dal canto suo la Federazione proprietari di farmacie, che ha la rappresentanza delle farmacie urbane, esprimeva, al Congresso tenuto a Perugia nel marzo 1953, il voto che la indennità alle farmacie rurali fosse rapportata almeno a cinquanta volte anteguerra, consentendo che il contributo in atto delle farmacie urbane venisse raddoppiato. E poichè nel 1953 detto contributo corrispondeva a 25 volte quello an-

teguerra, il provvedimento legislativo che viene presentato corrisponde alle istanze non solo della Associazione nazionale farmacisti rurali, ma anche a quelle espresse dalle altre organizzazioni responsabili di tutta la categoria.

La solidarietà manifestata con così ammirabile unanimità di consensi dai farmacisti non può non essere giustamente apprezzata e favorevolmente accolta dal legislatore, che vede in ciò la dimostrazione della volontà di una categoria di professionisti di potenziare l'esercizio e di garantire decoro della professione anche nelle regioni più disagiate del Paese.

Un altro motivo ha indotto i proponenti a presentare il disegno di legge.

Con la riforma del 20 febbraio 1950 veniva fissato il massimo imponibile di ricchezza mobile dell'ultimo triennio per poter avere diritto alla indennità per le farmacie rurali, nella misura di lire 120.000 annue che con la quota di abbattimento alla base, assommava a lire 360.000 annue.

Tale limite era stato evidentemente tenuto basso in considerazione del fatto che dovevasi tener conto — nella determinazione della media del triennio — del periodo antecedente alla riforma Vanoni quando gli imponibili erano tenuti notevolmente al di sotto del reale. Si è manifestata, però, in questi ultimi anni la necessità di un adeguamento ai nuovi accertamenti fiscali, onde evitare che vada sempre più assottigliandosi il numero degli aventi diritto.

Per questo si è predisposto di moltiplicare per 50 volte anteguerra anche l'ammontare dell'imponibile di ricchezza mobile con l'aggiunta della quota di abbattimento alla base, allo scopo di evitare che lo Stato abbia a soffrire detrimento negli accertamenti dei redditi delle farmacie come conseguenza della determinazione della indennità di residenza.

Le Commissioni provinciali che determineranno la erogazione delle indennità terranno conto delle effettive condizioni dei singoli farmacisti più che dei redditi accertati ai fini fiscali. Nelle contestazioni che deriveranno dalla valutazione delle Commissioni prefettizie, è opportuno che intervenga un rappresentante dei farmacisti rurali come è indicato nel disegno di legge.

Nella riunione del 2 dicembre 1953 la 11^a Commissione del Senato votava un ordine del giorno col quale si auspicava che venisse proposta una legge che definisse la materia del contributo delle farmacie urbane. Più impegnativo ancora è stato l'ordine del giorno votato su proposta dell'onorevole Bartole alla Camera dei deputati in data 2 marzo 1954, che rappresenta già un impegno per l'approvazione di quanto viene proposto con il presente disegno di legge:

« Ravvisa la necessità che il contributo in discorso, spettante alle farmacie rurali a mente dell'articolo 115 del testo unico leggi sanitarie e previsto originariamente in lire 4.000 annue, elevato di 20 volte colla legge 20 febbraio 1950, n. 54, venga opportunamente adeguato a 50 volte anteguerra così come da tempo proposto dal Consiglio superiore di sanità, dandone esplicito mandato al Governo che dovrà conseguentemente porsi il caso di analoga adeguazione per quanto concerne il reddito massimo delle farmacie rurali non di nuova istituzione, accertato nell'ultimo triennio » (comma secondo, testo unico leggi sanitarie, comma secondo articolo 1, legge 20 febbraio 1954, n. 54).

Da quanto esposto risulta evidentemente la opportunità e la necessità del presente provvedimento, reclamato sia dal Parlamento che dalla categoria interessata.

Per questo i proponenti si augurano che il disegno di legge riscuota l'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, e dalla legge 20 febbraio 1950, n. 54, è elevata ad un massimo di lire 200.000 annue.

La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a lire 400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.

Art. 2.

La indennità di residenza è determinata, per ciascuna farmacia, dalla Commissione indicata nell'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, integrata dal rappresentante dell'associazione dei farmacisti rurali. La determinazione ha luogo sentito il sindaco del Comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota sino al massimo di due terzi da parte dell'Alto Commissariato igiene e sanità.

L'importo complessivo dei rimborsi, non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie escluse quelle rurali, ai sensi dell'articolo precedente, è fissato nella misura seguente:

a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti lire 20.000;

b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti e fino a 100.000, lire 10.000;

c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, lire 5.000;

d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 15.000, lire 2.500;

e) nei Comuni con più di 5.000 abitanti e fino a 10.000, lire 2.000.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1954.